

Bruxelles, 13 luglio 2017
(OR. en)

10935/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0281 (COD)**

**CODEC 1199
DEVGEN 158
ACP 76
RELEX 606
ECOFIN 617
CADREFIN 83
ASIM 86
MAMA 124
COEST 169
COAFR 198
PE 55**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 luglio 2017)

I. INTRODUZIONE

I tre correlatori, sig.ra Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), sig. EDUARD KUKAN (PPE, SK) e sig. Doru-Claudian FRUNZULICĂ (S&D, RO) hanno presentato una relazione contenente 105 emendamenti (emendamenti 1-105) alla proposta di regolamento, che è stata adottata congiuntamente dalla commissione per i bilanci, dalla commissione per gli affari esteri e dalla commissione per lo sviluppo.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto è stato presentato un emendamento di compromesso (emendamento 106). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 luglio 2017, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 106) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura², rispecchiando quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo.

L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P8_TA-PROV(2017)0311

Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia dell'EFSD e del fondo di garanzia EFSD *I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0586),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0377/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0170/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0281

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

³ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017.

considerando quanto segue:

- (1) *Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD, primo pilastro), la fornitura di assistenza tecnica (secondo pilastro) e il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner (terzo pilastro).*

- (2) *L'EFSD mira a sostenere investimenti ■ destinati principalmente all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento che permette di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 ■ per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'eliminazione della povertà, e degli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché di contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d'accoglienza. In quanto parte del piano per gli investimenti esterni, l'EFSD dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).*
- (3) *Gli investimenti a titolo dell'EFSD dovrebbero completare e rafforzare le iniziative messe in atto nel contesto della politica migratoria dell'Unione nei confronti dei paesi terzi, inclusa, ove opportuno, l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione.*

- (4) *L'EFSD dovrebbe essere guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori ■ e alle imprese private, in particolare le micro, piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, in linea con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di vicinato. L'EFSD dovrebbe massimizzare l'addizionalità, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte e complementari rispetto ad altre forme di sostegno, tra cui il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti ACP. Tali operazioni dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili.*
- (5) *L'EFSD dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e globali, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti contribuiranno ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici.*

- (6) *L'EFSD dovrebbe essere in linea con l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale.*
- (7) *L'obiettivo dell'EFSD è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando **che la politica esterna dell'Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato. Il suo obiettivo è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani e assicura che nell'affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani.***
- (8) *L'EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita verde e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all'autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il piano d'azione dell'Unione sulla parità di genere 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l'equità nell'accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo.*

- (9) *La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbe basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale partecipazione dovrebbe essere fondata sull'impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.*
- (10) *Al fine di adempiere agli impegni politici dell'UE in materia di azione per il clima, energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, una quota minima del 28 % dei finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD dovrebbe essere destinata ad operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti a tali settori.*
- (11) *Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, rispecchiare le esigenze dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati e fornire un sostegno adeguato agli investimenti destinati ai paesi del vicinato meridionale e orientale.*

- (12) *L'assistenza tecnica ai paesi partner dovrebbe costituire il secondo pilastro del piano per gli investimenti esterni. In tale prospettiva, la Commissione dovrebbe potenziare l'assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli presso la comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto.*
- (13) *Il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner dovrebbe costituire il terzo pilastro del piano per gli investimenti esterni. Nel contesto delle relazioni politiche che l'Unione intrattiene con i paesi partner, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'Alto rappresentante) dovrebbero mantenere dialoghi politici volti a sviluppare quadri giuridici, politiche e istituzioni che promuovano stabilità economica, investimenti sostenibili e crescita inclusiva. Tali dialoghi politici dovrebbero affrontare questioni quali la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai flussi finanziari illeciti, la buona governance, l'inclusione dei mercati locali, la promozione dello spirito imprenditoriale e dei contesti imprenditoriali locali, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché politiche che tengano conto della dimensione di genere.*

- (14) *L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali, che dovrebbero essere create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli strumenti esistenti dell'UE di finanziamento combinato esterno e che dovrebbero associare le loro operazioni di finanziamento combinato con la garanzia dell'EFSD. La garanzia dell'EFSD dovrebbe sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner dell'Africa e del vicinato.*
- (15) *Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti sull'uso del finanziamento combinato nelle relazioni esterne dell'Unione, è fondamentale che si faccia ricorso a questa forma di finanziamento laddove sia possibile dimostrarne chiaramente il valore aggiunto.*

■

- (16) *È opportuno istituire un comitato strategico dell'EFSD che aiuti la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali nonché a garantire una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre di investimento. Il comitato strategico dovrebbe sostenere il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatto salvo il regolamento interno della BEI.*
- (17) *Il comitato strategico dovrebbe essere composto da rappresentanti della Commissione e dell'Alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo dovrebbe avere lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico dovrebbe adottare il suo regolamento interno. Tale regolamento interno dovrebbe definire il quadro per la partecipazione degli osservatori, tenendo conto dello status e del ruolo degli stessi.*

- (18) *La Commissione e la BEI dovrebbero concludere un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell'EFSD e presentare tale accordo al comitato strategico.*
- (19) *Ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo, che dovrebbe avvalersi dell'esperienza dei comitati esecutivi degli strumenti di finanziamento combinato esistenti. I comitati esecutivi dovrebbero fornire assistenza alla Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Essi dovrebbero assistere la Commissione nella definizione e nel monitoraggio di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire.*
- (20) *Dovrebbe essere garantito un adeguato livello di informazione del Parlamento europeo e del Consiglio circa l'orientamento dell'utilizzo della garanzia dell'EFSD mediante la creazione di finestre di investimento.*
- (21) *L'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD.*

- (22) *L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato, in particolare le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le micro, piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace agli sforzi miranti a conseguire lo sviluppo sostenibile nei paesi partner. A tal riguardo, è opportuno affrontare le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti.*
- (23) *La garanzia dell'EFSD dovrebbe privilegiare il finanziamento dei progetti aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Quando si sostengono operazioni con la garanzia dell'EFSD, è opportuno condurre un'approfondita valutazione ex-ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali. La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per sostituire la responsabilità dei governi riguardo alla fornitura di servizi pubblici essenziali.*
- (24) *Le delegazioni dell'Unione europea nei paesi partner dovrebbero includere nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e al pubblico le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD e contribuire alla coerenza tra i pilastri del piano per gli investimenti esterni.*

- (25) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020.
- (26) Al fine di assicurare flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, a norma del quale le controparti ammissibili che sono organismi di diritto privato potrebbero essere anche organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato oppure potrebbero anche essere organismi di diritto privato di un paese partner.
- (27) La Commissione dovrebbe concludere con le controparti ammissibili accordi di garanzia che fissino le disposizioni specifiche a cui è subordinata la concessione della garanzia dell'EFSD. Questi accordi di garanzia dovrebbero fornire sia la base giuridica per un'adeguata ripartizione dei rischi, offrendo così incentivi alle controparti ammissibili per erogare finanziamenti, sia meccanismi e procedure per eventuali attivazioni della garanzia dell'EFSD.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (28) L'Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di 1 500 000 000 EUR per istituire la garanzia dell'EFSD. Gli Stati membri e gli altri donatori *dovrebbero essere* invitati a contribuire ulteriormente sostenendo il fondo di garanzia EFSD attraverso un sostegno in contanti (Stati membri e altri donatori) oppure attraverso garanzie (Stati membri) al fine di aumentare la riserva di liquidità e consentire così l'aumento del volume totale della garanzia dell'EFSD. ■ Gli Stati membri, gli enti finanziari pubblici e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a fornire un finanziamento supplementare al fondo di garanzia EFSD a condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo da concludersi tra la Commissione, a nome dell'Unione europea, *e il donatore*.
- (29) Il fondo di garanzia EFSD dovrebbe essere istituito in quanto riserva di liquidità in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD. Per raggiungere un livello che rifletta adeguatamente le passività finanziarie dell'UE in relazione alla garanzia dell'EFSD, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione 750 000 000 EUR.
- (30) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri *e i paesi dell'EFTA* dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti.

- (31) Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati ■ , è opportuno assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD *a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)* per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo *la conferma del pagamento di un contributo di 400 000 000 EUR* proveniente dai fondi dell'11° FES *e destinato* al fondo di garanzia EFSD.
- (32) *Poiché occorre utilizzare i fondi dello strumento europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno assegnare un minimo di 100 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia.*

- (33) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire **la piena** rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei **e il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio**. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza. **La Commissione dovrebbe altresì informare il Consiglio ACP-UE e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE in merito all'utilizzo dei fondi del FES.**
- (34) **Al fine di garantire il monitoraggio e la rendicontabilità dell'EFSD e del piano per gli investimenti esterni, il Parlamento europeo o il Consiglio possono organizzare audizioni nel quadro di un dialogo con la Commissione, l'Alto rappresentante, la BEI e altri enti finanziari ammissibili come pure con il settore privato e le organizzazioni della società civile.**

- (35) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, il funzionamento dell'EFSD e l'uso fatto del fondo di garanzia EFSD dovrebbero essere valutati dalla Commissione *e da valutatori esterni, ed essere altresì sottoposti a un processo di consultazione annuale con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile*. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (36) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁶ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁷.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(37) *Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dall'EFSD dovrebbero rispettare la pertinente politica dell'UE in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, quale stabilita dagli atti giuridici dell'Unione e dalle conclusioni del Consiglio, segnatamente quelle dell'8 novembre 2016, in particolare nell'allegato, e successivi aggiornamenti,*

■

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD.
2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento prevede che la Commissione, a nome dell'Unione, concluda accordi di garanzia con le controparti ammissibili di cui all'articolo 10.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "piattaforme di investimento regionali": meccanismi di finanziamento combinato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, e con l'articolo 40 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio⁹, per il contributo dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) associato alla concessione della garanzia dell'EFSD come previsto all'articolo 6.

⁸ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

⁹ Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

- (2) "finestra di investimento": una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici, applicato attraverso le piattaforme di investimento regionali;
- (3) "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo di garanzia EFSD;
- (4) "paesi partner": i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹⁰, i paesi che sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, nonché i paesi che possono beneficiare della cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;

¹⁰ GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010.

¹¹ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 27).

¹² Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 44).

- (5) "addizionalità": principio che garantisce ■ che il sostegno della garanzia dell'EFSD *contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza la garanzia dell'EFSD o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Con il termine "addizionalità" si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e di affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Le operazioni della garanzia dell'EFSD non sostituiscono* il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione *o internazionale, ed evitano* l'esclusione di investimenti pubblici o privati. *I progetti sostenuti dalla garanzia dell'EFSD hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche di investimento senza la garanzia dell'EFSD.*

CAPO II
FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 3

Scopo

1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, ***principalmente in Africa e nel vicinato europeo***, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, ***al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner, eventualmente anche nel contesto della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, ai giovani e alle donne, ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese, ottimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.***

2. ***L'EFSD è guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), dagli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE e dai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare all'eliminazione della povertà e, se del caso, all'attuazione della politica europea di vicinato, al fine di affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione e promuovere il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d'accoglienza.***
3. ***L'EFSD contribuisce all'attuazione dell'accordo di Parigi concentrando altresì gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.***
4. ***L'EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi fissati negli strumenti finanziati esterni istituiti dal regolamento (UE) 2014/232, dal regolamento (UE) 2014/233 e dal regolamento (UE) 2015/323 relativo al FES, nonché con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili.***

Articolo 4
Struttura dell'EFSD

1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali ***che sono create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli*** strumenti ***esistenti dell'UE*** di finanziamento combinato ***esterno e che associano le loro operazioni di finanziamento combinato con*** la garanzia dell'EFSD.

2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. ***La Commissione opera in stretta cooperazione con la BEI, con il sostegno delle altre controparti ammissibili, per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell'EFSD. A tale scopo, è istituito un gruppo di valutazione tecnica sulla garanzia.***

Articolo 5

Comitato strategico dell'EFSD

1. Un comitato strategico **fornisce consulenza alla** Commissione nella gestione dell'EFSD.
2. **Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito agli orientamenti strategici e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna e della politica di vicinato e di sviluppo dell'Unione, nonché alle finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3.**
Esso ■ sostiene **inoltre** la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD **e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati.**

3. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, *la complementarità* e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali, *tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione*, con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, *e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatto salvo il regolamento interno della BEI*.

4. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'Alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. *Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili*, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti *e altri soggetti interessati* possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. *Il comitato strategico è consultato prima dell'inclusione di ogni nuovo osservatore*. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante.

5. *Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento e su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto, tenendo debitamente conto della fonte di finanziamento, si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.*
6. *La Commissione riferisce su base annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento e l'attuazione dell'EFSD.*
7. *Nella fase di attuazione dell'EFSD, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8.*
8. *Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato tiene debitamente conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni pertinenti del Consiglio.*

Articolo 5 bis
Comitati esecutivi regionali

Ogni piattaforma d'investimento regionale è dotata di un comitato esecutivo. I comitati esecutivi sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e sull'utilizzo della garanzia dell'EFSD.

CAPO III
GARANZIA DELL'EFSD E FONDO DI GARANZIA EFSD

Articolo 6
La garanzia dell'EFSD

1. L'Unione, ***previo attento esame della fattibilità del progetto***, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.
- 1 bis. La garanzia dell'EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner dell'Africa e del vicinato.***
2. La garanzia dell'EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all'articolo 9, e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 8.

Articolo 7

Condizioni per l'utilizzo della garanzia dell'EFSD

1. La concessione della garanzia dell'EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.
2. Il periodo ■ di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento si estende al 31 dicembre 2020.
3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con ***partner cofinanziatori del settore privato***, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

Articolo 8

Criteria di ammissibilità per l'uso della garanzia dell'EFSD

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD, **conformemente alle finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3**, sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, **nonché** con le politiche e le strategie dei paesi partner. **Le operazioni tengono conto di altre forme di sostegno dell'Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono** i seguenti obiettivi:
 - (a) contribuire allo sviluppo **sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, se del caso, della politica europea di vicinato**, con particolare attenzione **all'eliminazione della povertà**, alla creazione di posti di lavoro **dignitosi, alle opportunità economiche, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, promuovendo in particolare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani e perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani**;

- (a bis) contribuire all'attuazione della politica di migrazione dell'Unione europea incluso, se del caso, il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi;*
- (a ter) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e d'accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani;*
- (b) *rafforzare i settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture pubbliche e private (energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico;*
- (c) *erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, affrontando al contempo i fallimenti del mercato e limitandone le distorsioni, nonché incoraggiando il contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD;*

- (d) **■** affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati *fornendo strumenti finanziari*, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio; *gli strumenti finanziari forniti possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati;*
- (e) *stimolare il finanziamento* del settore privato, *con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese*, affrontando *le strozzature e* gli ostacoli *in materia di* investimenti;
- (e bis) contribuire all'azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, producendo in tal modo benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 28 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse.*

2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che *affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che:*

- (a) assicurano addizionalità;
- (a bis) garantiscono la complementarietà con altre iniziative, assicurando che le operazioni sostenute dalla garanzia dell'EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI;*

- (b) garantiscono l'allineamento degli interessi mediante un'adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte eleggibile e degli altri partner potenziali;
 - (c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, **con debito riguardo** all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, **e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni;**
 - (d) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;
 - (e) sono in grado di ottimizzare, **ove possibile**, la mobilitazione del capitale del settore privato;
- (e bis) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel dicembre 2016, ivi compresi la proprietà, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti;**

(e ter) sono concepiti in modo da soddisfare i criteri per gli APS stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato; e

(e quater) sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

3. Caso per caso, *le operazioni possono* combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione *nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall'EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo.*

4. La Commissione, *tenendo debitamente conto delle indicazioni fornite dal comitato strategico, dopo aver consultato i comitati esecutivi e informato il Parlamento europeo e il Consiglio, definisce* finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. *Le informazioni comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio precisano in che modo le finestre d'investimento sono in linea con i requisiti di cui agli articoli 3 e 8 e specificano nel dettaglio le loro priorità di finanziamento. La BEI dovrebbe fornire un parere scritto su questioni connesse al settore bancario a corredo di ciascuna proposta di finestre d'investimento.* Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

All'interno della piattaforma di investimento per l'Africa, una quota importante della garanzia dell'EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai paesi meno sviluppati.

La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia dell'EFSD rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. Essa pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.

Articolo 9

Strumenti ammissibili per la garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti ai seguenti strumenti:
 - (a) prestiti, **compresi i prestiti in valuta locale**;
 - (b) garanzie;
 - (c) controgaranzie;
 - (d) strumenti del mercato dei capitali;
 - (e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, **assicurazione**, partecipazioni azionarie, partecipazioni quasi-azionarie.

2. Gli strumenti elencati al paragrafo 1 possono essere forniti da controparti ammissibili ■ nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. *Possono essere forniti* a beneficio dei paesi partner, *inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto o che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa postbellica*, e delle istituzioni di questi paesi partner, comprese banche locali pubbliche e private nonché enti finanziari pubblici e privati e soggetti del settore privato. *Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nonché, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del settore privato.*

Articolo 10

Ammissibilità e selezione delle controparti

1. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell'EFSD sono:
 - (a) la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;
 - (b) organismi di diritto pubblico;
 - (c) organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
 - (d) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - (e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;
 - (f) organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012.

2. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. ***Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese partner, è data la preferenza agli organismi che comunicano le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.***

La garanzia è attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea, in linea con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la cooperazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dell'EFSD. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD.

3. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- 3 bis. Le controparti ammissibili possono essere invitate a uno scambio di opinioni presso il Parlamento europeo o il Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.***

Articolo 11

Copertura e termini **della** garanzia dell'EFSD

1. La garanzia dell'EFSD non supera, in nessun momento, l'importo di 1 500 000 000 EUR, fatto salvo il paragrafo 2.
2. Gli Stati membri **e i paesi dell'EFTA** possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. **Previo parere del comitato strategico e** approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

L'importo della garanzia che supera l'importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell'Unione.

La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'EFSD non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR. I pagamenti per le attivazioni della garanzia vengono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base *pari passu* con l'Unione, fatto salvo il paragrafo 4.

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

3. La garanzia dell'EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di 400 000 000 EUR proveniente dall'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)¹³ e destinato al bilancio generale dell'Unione.

Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti alla garanzia dell'EFSD.

La Commissione informa *tempestivamente* il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

4. Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

Su richiesta degli Stati membri *nel comitato strategico*, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento *esistenti*.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

¹³ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD, ***in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato di Cotonou.***
- 5 bis. Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale, in linea con il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Articolo 12

Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD

1. La Commissione stipula, a nome dell'Unione, accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 10 e del paragrafo 4, che riguardano la concessione della garanzia dell'EFSD; la garanzia è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, in favore della controparte ammissibile selezionata.
2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell'EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Tutti gli accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

3. Gli accordi di garanzia contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:
- (a) norme dettagliate sulla prestazione della garanzia dell'EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti ***nonché un'analisi del rischio del progetto e del portafoglio, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;***
 - (a bis) gli obiettivi e la finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, segnatamente attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e quater);***
 - (b) la remunerazione della garanzia, ***che rispecchia il livello di rischio; in casi debitamente giustificati la remunerazione può essere in parte sovvenzionata al fine di offrire maggiori agevolazioni, in particolare nei paesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c);***

- (c) le condizioni per l'uso della garanzia dell'EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e spese di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
- (d) ***le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché*** le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti;
- (e) le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli articoli 15 e 16;

(e bis) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti nel quadro della garanzia dell'EFSD.

4. La Commissione, ***quando conclude*** accordi di garanzia con controparti ammissibili, ***tiene*** conto dei seguenti elementi:

(-a bis) la consulenza e gli orientamenti dei comitati, conformemente agli articoli 4 e 5;

- (a) gli obiettivi della finestra d'investimento;
- (b) l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria ***e di gestione del rischio*** della controparte;
- (c) la quantità di risorse proprie, ***così come il cofinanziamento del settore privato***, che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

5. L'approvazione delle operazioni di finanziamento e di investimento viene effettuata dalla controparte ammissibile secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.
6. La garanzia dell'EFSD può coprire:
 - (a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
 - (b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
 - (c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
 - (d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
7. Gli accordi di garanzia stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.

Articolo 13

Il fondo di garanzia EFSD

1. Il fondo di garanzia EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.
2. Il fondo di garanzia EFSD è alimentato con:
 - (a) contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione e altre fonti;
 - (b) ■ contributi *volontari* da parte degli Stati membri e di altri donatori;
 - (c) rendimenti ottenuti da risorse del fondo di garanzia EFSD investite;
 - (d) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia;
 - (e) entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù degli accordi di garanzia.

3. Le entrate del fondo di garanzia EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD, di cui al paragrafo 2, sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate. ***La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2019, una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo di garanzia per le azioni esterne e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, il confronto dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio dell'UE. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***
5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell'EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'EFSD coperti dal bilancio generale dell'Unione.
6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia EFSD svolta in base alla relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono effettuati i seguenti pagamenti:
 - (a) ***fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo***, eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell'Unione;
 - (b) il contributo per ricostituire il fondo di garanzia EFSD è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall'esercizio n+1.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:
- (a) *sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; nonché*
 - (b) *ove si ritenga necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.*
8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 **o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo** sono **innanzitutto** impiegate entro i termini del periodo **massimo** di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale.

Articolo 14

Finanziamento del fondo di garanzia EFSD a carico del bilancio generale dell'Unione

Un contributo di 350 000 000 EUR viene fornito a carico del bilancio generale dell'Unione.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 15

Rendicontazione e contabilità

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica e contiene i seguenti elementi:

(-a bis) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, ***comprendente le misure di rischio e il loro impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;***

(b) una valutazione, in termini aggregati, ***sulla base degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull'eliminazione della povertà e sulle modalità di contrasto delle cause profonde della migrazione, in particolare della migrazione irregolare; la valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile;***

- (c) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;
- (d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;
- (e) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte;
- (f) una valutazione *dell'addizionalità e* del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;
- (g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti *come pure sull'esposizione complessiva al rischio*;

- (h) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;
- (h bis) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle relazioni esistenti per gli strumenti pertinenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto concerne la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche elaborate in un'ottica di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;*
- (h ter) una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia dell'EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;*
- (h quater) una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell'attuazione dell'articolo 20.*

2. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, di rendicontazione circa i rischi coperti dalla garanzia dell'EFSD e di gestione del fondo di garanzia EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente contenenti, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
- (a) la valutazione dei rischi delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione, misurate in conformità con le norme contabili dell'Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;
 - (b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

Le controparti forniscono su richiesta alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia EFSD nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza della dotazione e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di ricostituirlo.

La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia EFSD al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

Articolo 16

Valutazione e revisione

1. Entro il 31 dicembre **2019**, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD, **la sua gestione e il suo effettivo contributo alla realizzazione della finalità e degli obiettivi del presente regolamento**. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente **esterna** dell'applicazione del presente regolamento, **accompagnata da una proposta motivata intesa a modificare il presente regolamento, se del caso, in particolare con l'obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.**
2. Entro il 31 dicembre **2019**, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego **e il funzionamento** del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

*Trasparenza, **comunicazione** e pubblicazione delle informazioni*

1. Conformemente alla politica di trasparenza e **alle norme** dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni **e di protezione dei dati**, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet, **in modo proattivo e sistematico**, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono **al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.**

2. **La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera e bis), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.**

3. *Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD conformemente al presente regolamento.*
4. *Le delegazioni dell'Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all'opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD.*

Articolo 17 bis

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

In vista di possibili rimostranze di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dalla garanzia dell'EFSD, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili e tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

Articolo 18

Revisione contabile della Corte dei conti

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) **e le attività sono pertanto soggette alla procedura di discarico a norma dell'articolo 319 TFUE.**
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni **di audit.**

Articolo 19

Misure antifrode

1. La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ■ quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. **Esse forniscono tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.**

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, ***e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria.***

Articolo 20

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili ***rispettano le normative dell'UE applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell'UE e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali.***

Inoltre le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'UE in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, o che non rispettano effettivamente le norme concordate a livello internazionale o dell'UE in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 (**la direttiva UE antiriciclaggio**) e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
